



LA CORTE di APPELLO di BARI

Sezione Prima Civile

Riunita in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa	Maria Mitola	Presidente
Dott.	Michele Prencipe	Consigliere
Dott.ssa	Maria Grazia Caserta	Consigliere rel. – est.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento in epigrafe

esaminati gli atti del procedimento e sciolta la riserva assunta all'udienza del 26/05/2026;

rilevato che l'istante ha interposto gravame avverso il lodo arbitrale emesso in Foggia il 23.03.2026 dal dott. **Controparte_1** che l'ha condannata al pagamento in favore della **Controparte_2** della somma di euro 459.277,00, oltre interessi legali, e spese per ulteriori complessivi euro 29.517,00:

considerato che l'istante impugna il lodo per svariate ragioni rappresentandone la nullità;

rilevato che, con istanza a parte, l'impugnante ha chiesto a questa Corte di pronunciarsi sulla chiesta inibitoria (già concessa con decreto presidenziale);

considerato che con la detta istanza l'impugnante ha spiegato che<<...l'immediato pagamento di un importo pari a circa 500.000,00 euro costituisce conte di pericolo per un danno grave e irreparabile...omissis...La **Controparte_2** come emerge dagli atti e documenti di causa, si sta spogliando di ogni proprio avere e -di fatto- sta diventando una società vuota, avendo ceduto quote e partecipazioni. ...omissis...la società appellante ha in corso numerosi cantieri (tra i quali anche quello acquistato proprio dalla **Controparte_2** ed in relazione alle suddette iniziative ci sono pratiche aperte con banche...omissis...Una eventuale azione esecutiva, pertanto, determinerebbe il blocco dei finanziamenti, tra cui quello già in via di erogazione da parte della Banca, ...omissis...il difensore della **Controparte_2** ha

formulato richiesta di pagamento degli importi dovuti con pec del 15.04.2026... >>
(testualmente);

rilevato che con apposita memoria si è costituita la convenuta *Controparte_2* chiedendo di revocare la sospensiva concessa con decreto ovvero di far obbligare la istante alla costituzione di deposito cauzionale a favore di *Controparte_2*

sentite le parti e in disparte ogni valutazione sul “*fumus boni iuris*”, nondimeno, si ritiene comunque sussistente il *periculum in mora* invocato dall’impugnante, bastevole ex sé per l’accoglimento dell’istanza e consistente nel grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata dal momento che, in caso di immediata esecuzione della sentenza, la società istante perderebbe la disponibilità dell’ingente somma oggetto della condanna con indubitabile riflesso negativo sulla sua stabilità finanziaria dal momento che, sottratto il detto importo, essa dovrebbe far ricorso, senza alcuna garanzia, al credito bancario con ulteriori costi;

rilevato, a questo proposito, che l’obiezione mossa dalla convenuta in ordine alla assenza di *periculum* non è pregnante e decisiva perché analizza la questione dal lato del creditore e dimentica gli effetti dell’immediata esecuzione delle statuizioni condannatorie (di importo considerevole) dal lato del debitore;

rilevato che le considerazioni svolte dall’impugnante sugli effetti pregiudizievoli di un esborso così rilevante sono bastevolmente persuasivi ma che, a suo carico, e come peraltro richiesto, a garanzia dell’adempimento delle statuizioni condannatorie, ove confermate all’esito del giudizio, occorre porre l’obbligo cauzionale di stipulare una polizza fideiussoria, a prima richiesta, presso un istituto di credito come di seguito indicato per l’importo oggetto della condanna, oltre spese processuali, da valersi per tutta la durata del giudizio

P.Q.M.

letto l’art. 830 ult. co. c.p.c., così provvede:

- 1) accoglie per quanto di ragione l’istanza proposta da *Parte_1* in persona del legale rappresentante e, per l’effetto, conferma la sospensione dell’efficacia esecutiva dei capi 1.b, 2.a e 5 del lodo arbitrale impugnato;
- 2) subordina la sospensione alla previa stipula da parte dell’impugnante, di polizza fideiussoria bancaria presso un primario istituto di credito, per l’importo pari a quello al cui versamento l’appellante è stata condannata ivi comprese le statuizioni sulle spese processuali, entro il termine di giorni 45 dalla comunicazione della presente ordinanza, valevole per tutta la durata del giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Bari il 09/06/2026

Il Consigliere estensore
Maria Grazia CASERTA

Il Presidente
Maria MITOLA